

secondo di conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1916, n. 280, che è stato già riprodotto agli articoli 105 e 106, del detto testo unico. E ciò mentre ogni ragione di convenienza militerebbe a presentare al Parlamento tutte insieme queste disposizioni legislative, già emanate e da convertirsi in legge, onde evitare le contraddizioni che purtroppo si sono manifestate e più si manifesteranno nell'avvenire, ove non si provveda a tutti questi problemi con norme generali e tenendo conto di tutte le circostanze speciali che rendono possibile l'attuazione».

RISPOSTA. — « Da parte anche dei sottosegretari di Stato per il tesoro e per l'interno informo l'onorevole interrogante che il Ministero dei lavori pubblici non avrebbe alcuna difficoltà a che siano presentati al Parlamento per la loro conversione in legge, il Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e i decreti luogotenenziali 8 dicembre 1916, n. 1526, e 19 agosto 1917, n. 1399, riguardanti la raccolta in testo unico delle disposizioni emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

« Se non che essendo state, posteriormente all'ultimo testo unico del 1917, apportate allo stesso numerose ed importanti modifiche richieste dalla necessità di prorogare termini che andavano a scadere, di allargare la portata di provvidenze già disposte, di emettere provvedimenti in dipendenza delle eccezionali condizioni create dallo stato di guerra, di soddisfare a nuovi bisogni ecc.; si è ritenuto miglior partito procedere prima ad un coordinamento organico di tutta la materia, in modo che il Parlamento possa più agevolmente portare in merito il suo esame, e approvare così una legge che nella sua pratica applicazione si presenti di più facile intelligenza per tutti coloro, enti o privati, che vi siano interessati.

« Si assicura l'onorevole interrogante che il Ministero dei lavori pubblici procede a tale coordinamento con ogni sollecitudine per approntare al più presto il completo disegno di legge di cui sopra.

« *Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*
« BERTINI ».

Gallani. — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per la immediata assistenza agli ex militari malarici, bisognosi di cure urgenti, perchè la loro infermità non abbia a diventare insanabile, con grave danno sociale e dell'erario dello Stato costretto poi a pensionarli, e se creda di assisterli in reparti sanatoriali, non essendo sufficienti le provvidenze finora stabilite dal Governo ».

RISPOSTA. — « A favore dei congedati malarici sono stati adottati provvedimenti sin dall'inizio della smobilitazione.

« In esecuzione della circolare 21 luglio 1919, concordata tra il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ed i Dicasteri dell'interno, della guerra e della marina, furono nella estate dell'anno scorso assicurate l'assistenza medica ordinaria, una cura ambulatoria ed una cura specializzata ospedaliera.

« Inoltre, con criteri assai liberali, fu disposta la concessione del soccorso giornaliero e di sussidi straordinari.

« Con la quasi totale smobilitazione militare sanitaria, non potendo più il Ministero della guerra assicurare l'assistenza ospedaliera ed ambulatoria, il servizio per l'assistenza militare; dipendente dal Ministero del tesoro, con l'ausilio della Croce Rossa Italiana e con la collaborazione delle organizzazioni tra i combattenti, ha studiato un vasto e completo piano di assistenza, che è già in corso di attuazione.

« L'assistenza mira a curare razionalmente il congedato malarico con la distribuzione gratuita di tutti i preparati chinacei, con l'istituzione di ambulatori, dispensari e di case di alta montagna per le forme ribelli.

« Col pronto ed adeguato ausilio finanziario e colla organizzazione ora costituita della quale si è occupata recentemente la pubblica stampa il Governo confida di avere dato una soluzione definitiva al grave problema e di ottenere risultati che valgano ad acquietare le giuste esigenze degli interessati.

« *Il sottosegretario di Stato*
« per i lavori pubblici

« AGNELLI ».

Gallenga. — *Ai ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non vogliano provvedere allo scrupoloso rispetto delle limitazioni della vivisezione, giusta le tassative disposizioni della vigente legge per la protezione degli animali; segnatamente per impedire che i rettori delle Università rilascino, come ora non di rado accade, permessi firmati in bianco per l'esecuzione degli esperimenti suddetti ».

RISPOSTA. — « L'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali, consente ai docenti e agli assistenti degli Istituti scientifici universitari, di eseguire esperimenti, su animali viventi, senza obbligo di speciale autorizzazione.

« Si sono rivolte ad ogni modo vive raccomandazioni ai rettori affinchè gli esperimenti suddetti siano fatti entro i limiti stabiliti dalla legge.

« *Il sottosegretario di Stato*
« per l'istruzione pubblica

« CAPORALI ».